

**TRIBUNALE di BOLOGNA*****Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali*****Il Giudice designato, Dott. Fabio Florini,**

A) Letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione R.G. 2491 del 2021, depositato in data 03/05/2021 da FIUMARA SALVATORE, 

C.F. BRNSFN61E17C745E – con l’ausilio del Dott. Gilberto Battistini – il quale ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni, ai sensi dell’art.14/ter della Lg. 3/2012 ;

B) vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall’Organismo di Composizione della Crisi, Rag. Flora Viteritti, allegata al presente ricorso ;

C) ritenuto che la domanda di liquidazione in esame risulta ammissibile – sussistendone tutti i requisiti, come previsti dalla normativa in vigore (art. 14/ter Lg. 3/2012) – in quanto :

- *il debitore è infatti sovraindebitato, *non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, co. 2°, lett. a) e b) della legge 3/2012, nel senso che *non può essere sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012, così come *non ha fatto ricorso – nei precedenti 5 anni – ad altri procedimenti previsti dalla Lg. 3/2012, *né ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt.14 e 14/bis Lg.3/2012; inoltre, *ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- *ha presentato, ai sensi dell’art.14/ter, co. 5°, tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- *non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;



D) ritenuto che non vi è, allo stato, ragione di fissare una udienza, atteso che ai fini del presente procedimento – avente natura residuale, tra quelli inerenti la soluzione dello stato di sovraindebitamento – per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato all'art.14/ter legge 3/2012, non è in realtà prevista alcuna fase di omologazione: invero – nonostante l'evidente rifiuto del Legislatore, contenuto nella norma del successivo art.14/quinquies – in materia di sovraindebitamento, al provvedimento autorizzativo della Liquidazione segue solo la relativa esecuzione, salvo l'applicazione “per rinvio” dello strumento previsto dall'art.10 co.6° della medesima Lg.3/2012, quale norma destinata a disciplinarne l'eventuale reclamo .

P. Q. M.

1) Dichiara che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio, in mancanza di prospettazioni alternative da parte del medesimo FIUMARA Salvatore – prevede:

*a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione;

*b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano;

*c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione di natura “reale”;

*d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e degli altri eventuali privilegiati;

*e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari, cui provvedere con le eventuali disponibilità residue, una volta soddisfatti i crediti poziori .

2) Dichiara sospesi gli interessi, ai sensi dell'art.14/ter co.ult., Lg. 3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione,



fatti salvi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nonché restando confermato quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2° e 3° c.civ;

3) Dispone che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; altrettanto, NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore .

4) Dichiara che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012, con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito in corso .

5) Dichiara che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella presente liquidazione:

*a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e quanto il debitore guadagna con l'attività sua e della madre con lui convivente

*b) i beni impignorabili secondo legge;

*c) i beni non compresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente non idonei ad un utile realizzo ;



6) Dichiara che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012 .

7) Dichiara che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e per la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva – per quanto di rispettiva applicabilità – riguardo l'intero patrimonio del sovraindebitato FIUMARA Salvatore, con l'esclusione dei cespiti individuati al capo n.5) del presente dispositivo ed includendovi invece quanto sia da comprendere nell'eventuale integrazione dell'attivo liquidabile, che si verifichi secondo legge entro il quadriennio di durata della presente Procedura, come stabilito dall'art.14/*undecies* Lg. 3/2012;

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto vengano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – a tutti i creditori resi noti all'Ufficio, indicati nella domanda in esame .

9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e presso il P.R.A. – a cura del designato Liquidatore – in presenza di immobili e di beni mobili registrati da destinare al relativo realizzo, anche qualora sopravvenuti nel corso del quadriennio di prevista durata della Procedura .

10) **Nomina** Giudice della presente Procedura n. 2491/2021 R.G. Vol. (Sovr.) – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il Dott. Fabio Florini .

11) **Nomina all'ufficio di Liquidatore la Rag. Flora Viteritti** disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012 ed autorizzandola ad



aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori previo riparto ;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 23 giugno 2021 .

Il Presidente - G.D.

dott. Fabio Florini

